



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 243 / 71 /A7 del 16 DIC. 2019


OGGETTO: Istituzione e posizionamento di dissuasori di sosta in diverse strade cittadine.

IL COMANDANTE

- **CONSIDERATO** che in virtù del provvedimento n. 10 del 05/03/2015, avente per oggetto la nomina dei nuovi Responsabili dell'Amministrazione di questo Ente;
- **PREMESSO** che in alcune strade cittadine, specialmente nel centro urbano lungo le vie più strette e prive di marciapiede, ed in corrispondenza delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali, si verificano disagi alla circolazione veicolare e pedonale dovute alla sosta indisciplinata dei veicoli che sistematicamente vengono abusivamente parcheggiate intralciando la regolare fluidità del traffico determinando di fatto, situazione di grave pericolo per tutti gli utenti della strada ed in particolare per i pedoni;
- **RILEVATA** la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta irregolare dei veicoli in ambito comunale mediante l'installazione di dissuasori di sosta onde garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale, nonché la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale;
- **VISTO** l'esposto di un residente in via Pilo e Corrao, relativamente alla necessità di interventi di autoambulanze presso la propria residenza, che a causa di auto parcheggiate irregolarmente ne impediscono l'accesso fino al suo civico;
- **CONSIDERATO** che si rende necessario impedire la sosta abusiva dei veicoli procedendo alla regolamentazione della circolazione stradale nell'ambito territoriale dell'Ente Comunale adottando misure e provvedimenti che garantiscono la libera circolazione dei veicoli, dei pedoni, e che tutelino ed agevolino, al tempo stesso, la mobilità dei soggetti disabili e delle persone diversamente abili;
- **ACCERTATO** a seguito delle verifiche da parte del personale della Polizia Municipale che la messa in opera dei dissuasori di sosta potrebbe comportare notevole miglioramento alla circolazione veicolare e alla sicurezza dei pedoni;
- **DATO CHE** il presente atto non è da ritenersi esaustivo per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla sosta indisciplinata dei veicoli riscontrabili nel territorio, che saranno oggetto di successivi interventi;
- **RITENUTO** di dover collocare dei dissuasori di sosta aventi dimensioni e caratteristiche conformi alle prescrizioni di legge ed eseguire tutti gli interventi necessari per l'installazione e manutenzione di detti dispositivi in alcune vie del centro urbano cittadino;
- **VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- **VISTI** gli artt. 5 (comma 3, 6, comma 4, 7, 37, 38, 42) 157 e 158 del D.L. n. 285 del 30/04/1992 "C.d.S.";
- **VISTO** l'art. 180 del D.P.R. n. 495/1992, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.;
 - **VISTA** la risoluzione del 14 settembre 2008, prot. 84626, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II;

ORDINA

L'installazione dei dissuasori di sosta, costituiti da paletti tubolari, di diametro 120 mm e h 100 cm, in materiale riciclato con due fasce rifrangenti ad alta visibilità, in conformità all'art.



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 091/8732224 Telefax 091/8732224

www.comune.misilmeri.pa.it

1.80 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. D.P.R. n. 495/92, dall'intersezione di via Ruggero Settimo fino al civ. 1 della via Anita Garibaldi.

I predetti dissuasori saranno collocati in senso longitudinale, a margine della sede stradale a distanza adeguata l'uno dall'altro, al fine di impedire la sosta e la fermata dei veicoli.

Lo spazio occupato da detti dissuasori di sosta dovrà essere delimitato da striscia di margine di tipo continuo e/o da fasce zebraate.

Inoltre, in via generale i dissuasori di sosta dovranno essere posati in posa a d una distanza minima di metri 0,75 dal marciapiede in modo da garantire il passaggio dei pedoni ed impedire al tempo stesso la sosta dei veicoli.

In caso di particolari problematiche di installazione dovute alle caratteristiche del persistente stato dei luoghi (tombini fognari, attraversamento rete idrica, gas metano, energetica e/o telefonica), la collocazione definitiva dei dissuasori di sosta potrà subire delle modificazioni che saranno adeguatamente verificate sul posto.

DISPONE

Restano ferme le altre disposizioni in materia di traffico nel tratto interessato non in contrasto con la presente.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione dei dissuasori di sosta previsti dal C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

L'Ufficio Tecnico, Area Manutenzione, resta incaricata dell'apposizione dei dissuasori di sosta.

Gli ufficiali e gli agenti delle Forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza, con l'applicazione, nei confronti dei trasgressori, delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. approvate dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza della presente ordinanza;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza della presente ordinanza;
- In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.
- Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica, nonché con l'affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet istituzionale di questo Ente.



IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M.

La Barbera Dr. Giuseppe